



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

C.F. 80002950766

Repertorio N. _____ del _____

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO

Esecuzione dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DEL NUOVO DATA CENTER DELLA REGIONE BASILICATA, SITO AL PIANO TERRENO DELLA SEDE DI VIA V. VERRASTRO, 4 – POTENZA".

PREMESSO

- che in data è stato approvato il progetto esecutivo di Consolidamento del Datacenter Regionale, descrittivo dei lavori in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. del;

- che a seguito di aggiudicazione con procedura aperta i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati per l'importo complessivo di € così distinto:

- €..... per lavori a corpo**
- € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso**
- €..... a disposizione dell'Amministrazione;**

**-che nei confronti della Impresa appaltatrice,
..... sussistono i requisiti previsti dalla Legge 31-05-1965 n.575, come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di**

..... in data, ex art. 6 comma 1 del D.P.R. 3

Giugno 1998 n.252;

-che l'Amministrazione ha verificato per l'Impresa appaltatrice il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme vigenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno, il giorno del mese di

nella sede dell'Ufficio, sito in

tra

.....,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio,

delegato alla stipula del presente atto dal Dirigente Generale del

Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata C.F.

80002950766 con Determinazione Dirigenziale n. del

e

il sig....., nato a il, residente a

..... a, C.F. nella qualità

di dell'impresa P.I....., con

sede in alla, aggiudicataria dei lavori in

oggetto, così come costituiti, nel confermare e ratificare la precedente

narrativa che si dichiara essere parte integrante e sostanziale del

presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

A seguito di gara di affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi

dell'art. 55 del D. lgs. 163/2006, in data, l'Impresa

..... con sede in alla, assume

l'esecuzione dei ".....", meglio identificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che abbiansi qui integralmente riportato ed accettato, anche se non materialmente allegato.

Vengono altresì richiamati ed accettati, pur non materialmente allegati, le seguenti disposizioni regolamentari - alle quali si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato - ed elaborati progettuali:

- Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
- DM Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti
- Le polizze di garanzia;
- Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni allegati al Capitolato Speciale Prestazionale e d'Appalto;
- I Piani di manutenzione;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Il D.U.V.R.I.
- Il cronoprogramma;

mentre vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 137, comma 3 del DPR 207/2010:

- Elenco prezzi lavori ed oneri di sicurezza;
- Capitolato Speciale Prestazionale e d'Appalto.

I prezzi unitari e globali, per categorie di lavori per gli interventi a corpo, sono quelli in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni che

comprendono:

a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) *per gli operai e mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;

c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d) *per i lavori*: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere, anche se non esplicitamente richiamati.

In particolare si precisa che nei prezzi sono compresi anche i costi che l'appaltatore deve sostenere per l'adozione delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, valutati in € (Euro), oltre IVA e non sottoposto a ribasso d'asta.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, s'intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di

tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, è ammesso l'aumento di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare nonché la disponibilità della necessaria manodopera in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;

e) di essere perfettamente edotto del tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle condizioni climatiche della zona;

f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) di avere esaminato gli elaborati progettuali, ivi compresi i computi metrici, di aver giudicato gli stessi adeguati ed il prezzo a corpo, nel complesso, remunerativo e quindi di aver ritenuto realizzabile l'opera in base al prezzo a corpo al netto del ribasso d'asta offerto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

ARTICOLO 2

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo "a corpo" per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli oneri indicati nel successivo articolo 8 e di quelli per la sicurezza è pari a €

..... (euro/.....) di cui:

- €..... (euro/.....) per lavori "a corpo" al netto del ribasso d'asta del%;

-€ (Euro), per oneri relativi alla sicurezza,
non soggetto a ribasso.

Il suddetto corrispettivo, ai sensi del comma 4 dell'art.53 del D.lgs 12 aprile 2006, n.163, non può subire modificazioni sulla base della verifica delle quantità o della qualità delle prestazioni, obbligandosi legalmente e formalmente ad eseguire i lavori medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di progetto e di capitolato, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 3

Discordanze degli atti di contratto – Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto -

Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ARTICOLO 4

Cauzione e Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro obbligo consequenziale, l'Impresa P.I....., con sede in alla, ha costituito:

a) in base all'art.75 del D.Lgs. 163/2006 il deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata, a favore della Regione Basilicata, dalla n°..... Agenzia di, n° in data, fino alla concorrenza di € (euro), superiore al dell'importo contrattuale.

Si da atto che la suddetta polizza contiene la dichiarazione che la Società Assicuratrice costituisce la fidejussione con "formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Regione Basilicata)".

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti

dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, del rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 10 comma 1 del presente contratto in caso di inadempimento, delle spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di rescissione del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, quantunque intervenuta l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte della stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 219 del Regolamento n. 207/2010 ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Oltre alla suindicata cauzione, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, le polizze di seguito descritte.

b) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione, ovvero decorsi dieci mesi dalla data di ultimazione dei lavori, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante per effetto di eventuali danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori, per un importo non inferiore a 500.000,00 € (euro cinquecentomila/00)

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma su indicata e comunque non inferiore a 500.000,00 €.

Detta polizza è stata presentata alla stazione appaltante.

ARTICOLO 5

Termini di esecuzione / penali

Il tempo utile per dare ultimate tutte le lavorazioni di cantiere resta stabilito in giorni **360 (trecentosessanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo nel completamento dei lavori, per colpa imputabile all'appaltatore, sarà applicata la penale pecuniaria di € pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

L'appaltatore potrà, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non

sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza, sentito il Direttore dei lavori.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Nell'ipotesi che l'ultimazione, per cause imputabili all'appaltatore, superi di mesi sei il tempo contrattuale l'appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per la pubblicazione, nelle forme previste dall'art. 80 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, dei motivi del ritardo, fermo restando la penale suindicata.

ARTICOLO 6

Programma di esecuzione dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

L'appaltatore pertanto, prima di dar corso all'esecuzione dei lavori, deve presentare un programma di esecuzione delle varie fasi di lavorazioni da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 7

Sospensioni, riprese e proroghe

Qualora avverse condizioni climatologiche, cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea la prosecuzione a regola d'arte dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il direttore dei lavori dispone la ripresa appena cessate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

L'Appaltatore, nel caso ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le disposizioni al Direttore dei Lavori.

Fuori dai casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o in più riprese, non superi un quarto del tempo contrattuale e comunque mesi sei.

Qualora la sospensione avesse maggiore durata l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza pretesa di alcuna indennità, salvo nel caso in cui la stazione appaltante si opponga allo scioglimento; in tal caso l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

Oltre ai casi innanzi citati può essere disposta, per cause imprevedibili o di forza maggiore, la sospensione di parte dei lavori; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento n. 207/2010.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali secondo quanto previsto dell'art. 158, comma 7, del Regolamento n. 207/2010.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 8 del presente contratto.

ARTICOLO 8

Oneri a carico dell'impresa

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui agli art. 59 e 60 del Capitolato Speciale Prestazionale e d'Appalto.

ARTICOLO 9

Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate nel Titolo XI art. 184 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato con DPR n.207/2010.

La valutazione dei lavori, trattandosi di corrispettivo "a corpo", sarà effettuata in proporzione alle percentuali previste nel Capitolato speciale d'Appalto per ogni categoria di lavorazione, al netto del

ribasso d'asta.

I materiali approvvigionati in cantiere e gli apparati tecnologici forniti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, saranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 2, del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. Detti materiali rimangono comunque ad esclusivo rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Capitolato Generale.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura, nonché per le giornate di operai ed i noli di mezzi d'opera che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 del Regolamento.

ARTICOLO 10

Liquidazione dei corrispettivi

10.1. – Anticipazione

In conformità a quanto disposto dall'art. 26-ter Del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 e' prevista nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

10.2. – Rate di acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 141 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di € 100.000,00 (centomila/00 €) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, terzo comma, del Regolamento, fino al raggiungimento dell'80% dell'importo contrattuale.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia l'importo.

In caso di sospensione dei lavori per durata superiore a 90 giorni si provvederà all'emissione del certificato di pagamento in acconto per l'importo maturato alla data di sospensione.

All'atto dell'emissione di ogni stato di avanzamento lavori, la Stazione Appaltante, acquisito il DURC, emetterà il certificato di pagamento.

10.3. – Rata di saldo

L'ammontare della rata di saldo è pari al residuo 20% dell'importo contrattuale. La rata di saldo sarà pagata all'atto dell'emissione del Certificato di Collaudo.

10.4. – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo, rispetto ai termini previsti dagli artt. 143 e 144 del Regolamento n. 207/2010, spettano all'appaltatore gli interessi rispettivamente a norma dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del Regolamento l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento in conto o saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, saranno eseguiti mediante ordinativi disposti dalla Regione Basilicata - Ufficio Società dell'Informazione sulla base dei certificati di pagamento predisposti dal RUP ai sensi ed in conformità di quanto previsto dell'art.195 del D.P.R. n.207/2010 esigibili con quietanza dal Sig.----- nella sua qualità di dell' impresa aggiudicataria dei lavori oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti.

A tal fine l'appaltatore è informato che il C.U.P. è il seguente ed il C.I.G. è il seguente:

Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.

I pagamenti delle rate d'acconto e di saldo avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario.

L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, è il seguente:

-codice IBAN:, conto corrente intrattenuto presso la di..... Agenzia di

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul

suddetto conto è il Sig..... nato a il
....., C.F.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

ARTICOLO 11

Risoluzione delle controversie - Risoluzione del contratto

11.1. - Risoluzione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento darà corso a quanto previsto dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro competente di Potenza.

11.2. - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento delle opere mal eseguite, all'esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori e, in generale, in tutti i casi in cui si concreti grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Direttore avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D.L gs 163/06

per la risoluzione del contratto.

Fuori dai casi di cui sopra, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere senza che l'Appaltatore possa accampare diritti di sorta salvo quelli indicati all'art. 134 del D.L gs 163/06.

ARTICOLO 12

Controlli e collaudi

A prescindere dai collaudi in corso d'opera che potranno essere disposti dalla direzione dei lavori, per le opere oggetto del presente contratto sarà emesso, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 237 del Regolamento n. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 197, comma 2, del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definito decorsi due anni dalla data di emissione,

ovvero dal termine innanzi stabilito per la sua emissione. Decorso i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine. Per due anni a partire da quando sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti realizzati dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 13

Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 42 (quarantadue) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ARTICOLO 14

Norme finali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso via

..... n° per cui tutte le

intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione verranno effettuate al suddetto domicilio.

Il pagamento avverrà tramite la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza.

I rapporti in merito all'IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche di amministratori e/o procuratori autorizzati a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicato nei termini di legge, l'Impresa deve tempestivamente notificare all'Amministrazione Appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione; in difetto della quale notifica l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti effettuati agli amministratori e/o procuratori decaduti.

Il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa è cap n.....
via

Tutte le spese presenti e conseguenti inerenti il presente contratto (carta legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di copiatura, di segreteria e quanto altro previsto nel presente contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Il presente contratto consta di n° (.....) fogli di carta

uso bollo dattiloscritti e viene registrato a termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Impresa

.....

Il Dirigente dell'Ufficio Società dell'Informazione